



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 16 del 10/09/2020

Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **dieci** del mese di **settembre**, alle ore **17,58** nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 12713 del 03/09/2020 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	X	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	X	
3	dott.ssa	Maria Filomeno	Consigliere		X
4	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	X	
5	avv.	Davide Giuseppe Sportelli	Consigliere	X	
6	dott.	Simone Gentile	Consigliere	X	
7	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	X	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	X	
9	prof.ssa	Teresa Taccone	Consigliere	X	
10	avv.	Antonietta Manghisi	Consigliere	X	
11	ing.	Gianluca Domenico Primavera	Consigliere	X	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere		X
13	p.i.	Antonio Campanella	Consigliere	X	
14	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere		X
15	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere	X	
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere	X	
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere	X	
				14	3

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: De Bellis Franca, Filomeno Giovanni, Sansonetti Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Passiamo al settimo punto all'Ordine del giorno: "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie – Approvazione". A esporre il punto immagino sia l'Assessore al ramo. Adesso vediamo se i microfoni potranno essere disponibili quindi attendiamo un attimo ancora l'intervento tecnico. Siamo passati all'altro punto, approvato e quando possibile, possiamo far esporre all'Assessore al ramo, la Professoressa de Bellis il settimo punto all'Ordine del giorno: "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie – Approvazione". La professoressa de Bellis adesso potrà esporre il punto, prego.

Assessore Franca DE BELLIS

"Il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie di questo Comune risale all'anno 2007. Da allora ne è stata conservata la struttura ma non è mai stata recepita tutta la normativa successiva intervenuta.

Come noto, il Comune ha potestà regolamentare che può essere esercitata entro i limiti posti dall'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Ebbene:

Evidenziato che:

l'attività accertativa nonché la riscossione coattiva delle entrate tributarie trova specifica disciplina nei singoli regolamenti di ciascun tributo ma che, tuttavia, si è ritenuto opportuno precisare nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie l'applicabilità delle disposizioni sull'accertamento esecutivo introdotto dalla legge 160/2019, anche ai rapporti pendenti al 1° gennaio 2020, in base alle norme che regolano ciascuna entrata tributaria;

alla luce della nuova emergenza economica legata a quella sanitaria da COVID 19, si è ritenuto opportuno rivedere l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione fissandolo in euro 100;

si è ritenuto di riformulare la disciplina della misura annua del tasso di interesse da applicare sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi rendendola rispettosa della vigente normativa (prima 2,5 punti percentuali da aggiungere al tasso di interesse legale, ora il 3%);

al fine di incentivare e agevolare la correzione delle inadempienze tributarie dei contribuenti, si è ritenuto utile consentire il ravvedimento con versamenti frazionati, purché nel rispetto dei tempi prescritti in materia di ravvedimento.

Trattasi di interventi tutti a favore del cittadino, anche in considerazione dell'attuale difficoltà sociale ed economica legata alla emergenza sanitaria in atto.

Con l'occasione pertanto si è ritenuto di riformulare il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie con nuova approvazione dello stesso.

La proposta riporta i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ed il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria. Si chiede di porre in votazione anche la immediata eseguibilità, ricordando che l'efficacia del Regolamento decorre dal 1° gennaio del corrente anno".

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie all'Assessore de Bellis. Il parere della II Commissione c'è, anche quello della I Commissione, quindi in ordine di Commissione. I Commissione, il Presidente il Consigliere Sportelli.

Consigliere Giuseppe Davide SPORTELLI

Parere favorevole a maggioranza. Ci tengo a dire che – e vale per tutti poi i regolamenti di cui l'Assessore continuerà l'esposizione - vista la sostanziale immodificata struttura delle agevolazioni e delle altre politiche tariffarie che avevamo già previsto negli scorsi anni, nonostante il periodo del COVID, mantenute anche in questi

regolamenti, nonostante le ristrettezze economiche a cui il Bilancio comunale ha dovuto, diciamo, adeguarsi a causa del COVID, le agevolazioni TARI per il centro storico, le politiche tariffarie per le grandi superfici espositive così come la TOSAP ridotta del 90% rispetto alla tariffa precedente, per i de hors sono state tutte insieme alle altre mantenute. Di questo abbiamo anche discusso in Commissione che ha dato parere favorevole a maggioranza.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie, Presidente Sportelli. Il Presidente Quaranta per la II Commissione.

Consigliere Domenico QUARANTA

Anche la nostra Commissione ha dato parere favorevole a maggioranza.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie, Consigliere Quaranta, Presidente della II commissione. Possiamo quindi aprire la discussione che non sarà semplice con questi microfoni in questa condizione. Adesso cerchiamo di capire perché vedo lampeggiare, sembra la festa patronale che non abbiamo quest'anno. Cominciamo con gli interventi, nel frattempo sperando che si proceda con la sistemazione. Vedo sguardi un po' rassegnati.

Consigliere Domenico QUARANTA

Come giustamente e in maniera puntuale ha specificato anche l'Assessore, questo Regolamento Generale delle Entrate ha come obiettivo oltre a un adeguamento normativo quello di cercare di venire il più possibile incontro a quelle che sono le esigenze dilatorie delle persone in difficoltà. Abbiamo recepito la normativa del ravvedimento operoso che avviene per le imposte, quindi fino a quando non avviene l'accertamento da parte dell'ufficio, a sanzioni ridotte ci si può sempre ravvedere anche facendolo in diversi step. Non sei obbligato a fare il ravvedimento di quanto non hai versato nelle scadenze ordinarie tutti in un'unica soluzione. Inoltre abbiamo abbassato quello che è il limite minimo per poter accedere alle rateizzazioni nel momento in cui ci sono degli accertamenti ricevuti nel senso che se io non ho pagato l'IMU alla scadenza ordinaria e non mi sono ravveduto, entro il quinto anno l'ufficio mi ha recapitato l'avviso di accertamento, che posso pagare con le sanzioni ridotte al 10% entro i sessanta giorni, entro quel termine se l'importo dell'accertamento prima era superiore a 250, adesso è superiore ai €100, posso chiedere la rateizzazione. Se poi non ce la faccio neanche in questo caso, ovviamente il Comune si vede costretto ad applicare il massimo della sanzione e passare all'Agenzia Entrate Riscossioni il ruolo, il nostro agente di riscossione cattive, dove poi il contribuente potrà a sua volta chiedere un eventuale diciamo formulazione dilatoria. Volevo giusto dare una rappresentazione un po' più esplicitiva in maniera semplice in modo da rendere edotta tutta l'Assise della bontà del lavoro fatto su questo Regolamento dalla nostra Amministrazione. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie al Consigliere Quaranta. Chiede di intervenire il Consigliere Campanella. Prego, Consigliere.

Consigliere Antonio CAMPANELLA

Grazie, Presidente. C'è da dire che è apprezzabile l'impegno dell'Amministrazione, assieme agli uffici di ragioneria sicuramente, nello sforzo che si è potuto fare per dare un minimo di sollievo a quello che è il periodo dei contribuenti. Sicuramente voteremo favorevolmente. La nostra speranza è che queste eventuali minori entrate o questi sforzi poi non ricadono sempre sui cittadini in qualche voce del Bilancio magari nascosta nel sottobosco, gli diamo qualcosa da una parte, la prendiamo dall'altra

perché il lenzuolo anche qui diventa un po' corto per tutti. Annunciamo il voto favorevole per quanto ci riguarda.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Il Consigliere Campanella ha unito il suo intervento alla dichiarazione di voto. Se non ci sono altri interventi, possiamo porre in votazione quindi il punto che ricordiamo essere il numero 7: "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie – Approvazione". Vista la mancanza del display, procediamo con alzata di mano.

La votazione eseguita in forma palese, per alzata di mano ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	14
Voti favorevoli	12
Voti contrari	1 (Galizia M.)
Astenuti	1 (Bianco G.)

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Facciamo contare il Segretario. 12 voti favorevoli, astenuto il Consigliere Bianco, contrario il Consigliere Galizia. Votiamo anche l'immediata eseguibilità perché è una proposta propedeutica l'approvazione Bilancio 2020/2022.

La votazione per l'immediata eseguibilità, eseguita in forma palese, per alzata di mano, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	14
Voti favorevoli	12
Voti contrari	1 (Galizia M.)
Astenuti	1 (Bianco G.)

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Abbiamo 12 voti favorevoli, contrario il Consigliere Galizia, astenuto il Consigliere Bianco. Quindi si chiude anche il settimo punto all'Ordine del giorno.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore alle Finanza prof. Franca De Bellis;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

Vista la documentazione in atti;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Settore IV – *Finanziario – Tributi - Demografici*, inserita agli atti come di seguito riportata:

Visti:

l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali; l'articolo 1, commi 784-815, della L. n. 160/2019, il quale ha operato la riforma

della riscossione locale per consentire una più efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti locali, introducendo, all'art.1, comma 792, il c.d. accertamento esecutivo;

l'articolo 37, comma 1-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. in L. n.157/2019) con il quale è stato stabilito che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa tra lo 0,1 per cento ed il 3 per cento;

l'art.4-decies del D.L.30 aprile 2019 n.34 (c.d. Decreto Crescita, conv. in L.n.58/2019)

Premesso che l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

Preso atto che i seguenti interventi legislativi hanno modificato in maniera significativa la disciplina inerente i tributi locali:

l'articolo 1, commi 784-815, della L. n. 160/2019, il quale ha operato la riforma della riscossione locale per consentire una più efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti locali, introducendo, all'art.1, comma 792, il c.d. accertamento esecutivo;

l'articolo 37, comma 1-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. in L. n.157/2019) con il quale è stato stabilito che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa tra lo 0,1 per cento ed il 3 per cento;

l'art.4-decies del D.L.30 aprile 2019 n.34 (c.d. Decreto Crescita, conv. in L.n.58/2019) il quale introduce, con l'art.13-bis al D.Lgs. n.472/1997, il ravvedimento parziale per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, riapprovato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 11 aprile 2007;

Rilevato che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale”*;

Verificato che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Evidenziato che:

l'attività accertativa nonché la riscossione coattiva delle entrate tributarie trova specifica disciplina nei singoli regolamenti di ciascun tributo ma che, tuttavia, si ritiene opportuno precisare nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie l'applicabilità delle disposizioni sull'accertamento esecutivo ex art.1, comma 792 L. 160/2019, anche ai rapporti pendenti al 1° gennaio 2020, in base alle norme che regolano ciascuna entrata tributaria;

alla luce della nuova emergenza economica legata a quella sanitaria da COVID 19, si ritiene opportuno rivedere l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione da euro 300,00 a euro 100,00;

si ritiene di modificare la misura annua del tasso di interesse da applicare sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi;

al fine di incentivare e agevolare la correzione delle inadempienze tributarie dei contribuenti, si ritiene utile consentire il ravvedimento con versamenti frazionati, purché nel rispetto dei tempi prescritti in materia di ravvedimento;

Considerato, conseguentemente, che si rende opportuno, modificare ed integrare il citato Regolamento al fine di adeguare la disciplina delle entrate tributarie comunali alle predette novelle legislative in materia di nuovo accertamento esecutivo nonché di modificare la misura del tasso d'interesse sulle somme a credito e a debito dei contribuenti ed introdurre l'istituto del ravvedimento operoso parziale con riferimento ai tributi comunali;

Ritenuto, con l'occasione di quanto innanzi, di riformulare il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie con nuova approvazione dello stesso;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. (conv. in L. n.58/2019) che prevede:

- comma 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

- comma 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- comma 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- comma 15-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del Federalismo Fiscale;

- il co. 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, il quale prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del

Federalismo fiscale. Più specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che l'art.107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (c.d. Decreto Cura Italia), conv. con modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n.27(G.U. n.110 del 29/04/2020), ha differito al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

Preso atto che l'art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del dl 34/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19, della conseguente necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, nonché della condizione di incertezza sulla dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti territoriali e sulle risorse integrative disponibili, ha modificato l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, prevedendo un ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore IV, come in atti;

il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. 267/00, allegato;

Visto il parere espresso dalla 2^a Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali" nella seduta in data 08/09/2020;

Visto il parere espresso dalla 1^a Commissione Consiliare "Affari Istituzionali, Appalti e Convenzioni" nella seduta del 10/09/2020;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito delle votazioni come innanzi riportate, eseguite in forma palese, per alzata di mano, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Castellana Grotte, composto da numero 50 articoli, allegato al presente atto sotto la lettera "A)" a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il Regolamento così come approvato entra in vigore il 01 gennaio 2020;
4. **DI TRASMETTERE**, a cura dell'Ufficio Tributi, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento:

- a. all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- b. in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune;

6. **DI RENDERE**, con separata votazione su riportata il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 02/09/2020

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 02/09/2020

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente

f.to dott. Emanuele Caputo

Il Segretario Generale

f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 1560

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 06/10/2020 al 21/10/2020.

Castellana Grotte, 6 ottobre 2020

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Donata Notarangelo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **10/09/2020** in quanto:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 6 ottobre 2020

Il Responsabile del procedimento

f.to Donata Notarangelo



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

(Città Metropolitana di Bari)

Allegato A

Regolamento Generale delle Entrate Tributarie

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 16 del 10/09/2020**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Art. 2 - Entrate tributarie comunali
- Art. 3 - Statuto del contribuente
- Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari
- Art. 5 - Certezza delle norme
- Art. 6 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali
- Art. 7 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali
- Art. 8 - Comunicazioni di atti e notizie all'Ufficio Tributi
- Art. 9 - Assistenza al contribuente
- Art. 10 - Sportello telematico tributario

CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO

- Art. 11 - Oggetto
- Art. 12 – Presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 13 – Istanza di interpello
- Art. 14 – Adempimenti del Comune
- Art. 15 – Efficacia della risposta dell'istanza di interpello

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 16 – Introduzione
- Art. 17 – Ambito dell'adesione
- Art. 18 – Competenza
- Art. 19 – Attivazione del procedimento
- Art. 20 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 21 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 22 – Svolgimento del contraddittorio
- Art. 23 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Art. 24 – Esito negativo del procedimento
- Art. 25 – Modalità di pagamento
- Art. 26 – Perfezionamento ed effetti della definizione

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

- Art. 27 – Oggetto
- Art. 28 – Effetti
- Art. 29 – Competenza
- Art. 30 – Valutazione
- Art. 31 – Perfezionamento e sanzioni

CAPO V – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

- Art. 32 – Oggetto e disciplina

CAPO VI – RAVVEDIMENTI ED ESIMENTI

- Art. 33 – Oggetto e cause ostative
- Art. 34 – Ravvedimento del contribuente
- Art. 35 – Esimenti

CAPO VII – AUTOTUTELA

- Art. 36 – Esercizio dell'autotutela
- Art. 37 – Effetti

CAPO VIII – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 38 – Regole generali per la riscossione
- Art. 39 – Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 40 – Inagibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

CAPO IX – DILAZIONE – RIMBORSO, ACCOLLO E COMPENSAZIONE

Art. 41 – Dilazione dei debiti non assolti

Art. 42 – Definizione e versamenti

Art. 43 – Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

Art. 44 – Rimborsi

Art. 45 – Accollo

Art. 46 – Compensazione

Art. 47 – Baratto amministrativo

Art. 48 – Interessi

Art. 49 – Sospensione del versamento

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 – Norme di rinvio – Efficacia

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014.

2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota, tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Art. 2 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

Art. 3 - Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate dal d.lgs. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria vengono disciplinati i seguenti istituti:

- Diritto di interpello
- Accertamento con adesione
- Reclamo e mediazione
- Autotutela
- Compensazione
- Dilazione di pagamento

Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Art. 5 - Certezza delle norme

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.

Art. 6 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi e/o entrate locali, improntato alle seguenti modalità operative:

- servizio di front office e on line;
- affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di vademecum informativi sui tributi e/o entrate in vigore;
- comunicati stampa sui quotidiani locali, sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale e sul web.

2. Presso gli sportelli dell'ufficio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi e/o entrate. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Castellana Grotte.

3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto delle norme vigenti in tema di riservatezza dei dati personali e patrimoniali, a tutela della privacy.

Art. 7 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune informa i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali ubicati nel proprio territorio, dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali, nonché dei pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissa ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Art. 8 - Comunicazioni di atti e notizie all'Ufficio Tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

Art. 9 - Assistenza al contribuente

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, assicura il servizio di assistenza allo stesso per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.

2. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.

Art. 10 - Sportello telematico tributario

1. L'ente favorisce l'individuazione e l'attivazione di uno strumento di e-government in grado di creare la comunicazione diretta tra i cittadini ed il servizio tributi comunale mediante l'avviamento di uno sportello telematico attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, in grado di fornire tutti i servizi erogati dall'ufficio tributi, oltre a altre eventuali funzioni quali la consultazione del catasto, dei ruoli di esazione coattiva ed il pagamento on-line di qualsiasi imposta dovuta al Comune a qualsiasi titolo.

CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 11 - Oggetto

1. Il presente capo adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 112, concernente "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente", e del Decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", disciplina il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali.

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

3. Ai fini del presente regolamento, per Comune, si intendono l'Ufficio Tributi.

Art. 12 - Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. Le associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso, la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'art. 15.

5. Il contribuente dovrà presentare istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 13 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante e dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanza e la specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie normativa;

0 c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

1 d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

2 e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

3 a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e lett. b);

4 b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art. 12, comma 5;

5 c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'art. 12, comma 1;

- 6 d) ha per oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- 7 e) verte sulle questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'art. 1 comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n.147;
- 8 f) il contribuente invitato ad integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 14 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno, comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune.

Art. 15 - Efficacia della risposta dell'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. d) non pervengano entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria proposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16 - Introduzione

1. Il Comune di Castellana Grotte, per l'instaurazione di un miglior rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale strumento di prevenzione e limitazione del contenzioso, adotta nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997, dell'art.52 del D.lgs. 446/1997 e del D.lgs. n. 218/1997.

Art. 17 - Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile e di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano, pertanto, dal campo di applicazione

dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione del tributo dovuto, chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, che importi il soddisfacimento dell'intero obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. È fatta salva la facoltà dei coobbligati di contestare la definizione dei tributi entro i termini ordinariamente previsti per i ricorsi dalle norme di legge.

3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

4. La definizione del tributo dovuto con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi stessi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Art. 18 - Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 19 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:

0 a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;

1 b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;

2 c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.

3

2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;

0 b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;

1 c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

2 d) il nominativo del responsabile del procedimento.

3

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione tributaria provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del dovuto sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 22 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite nel verbale riassuntivo.

Art. 23 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 24 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 25 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

0

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente nel seguente modo:

a) per importi fino a 3.000,00 euro in un massimo di dodici rate mensili;

1 b) per importi superiori a 3.000,00 euro fino a 30.000,00 euro in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo

2 c) per importi superiori a 30.000,00 euro in un massimo di dodici rate trimestrali. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente è tenuto a presentare all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 26 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 25, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.

2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:

a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;

0 b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.

1

4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 27 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti emessi dal Comune di Castellana Grotte nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 28 - Effetti

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
4. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992.

Art. 29 - Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è individuato nel Funzionario responsabile del tributo. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/1992 devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

Art. 30 - Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente. In tal caso dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti in cui saranno indicati i termini della definizione.

Art. 31 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli

interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

7. Con il perfezionamento, l'atto di mediazione non è impugnabile ed un eventuale ricorso sarebbe inammissibile.

CAPO V – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 32- Oggetto e disciplina

1. La conciliazione giudiziale, ai sensi degli artt. 48, 48 bis e 48 ter del D. Lgs. n. 546/1992, è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario con il quale è possibile definire le controversie tributarie, in relazione alle vertenze soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

2. È ammessa la conciliazione giudiziale esclusivamente per questioni di fatto che non comportano rinuncia alla pretesa tributaria, nei casi in cui è oggettivamente difficile determinare il credito tributario.

3. È preclusa la conciliazione per tutte le questioni di diritto, come ad esempio la tassabilità di fattispecie imponibili, individuazione di soggetti passivi, spettanza di agevolazioni, aliquote.

4. La **conciliazione in udienza** può essere proposta da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, con istanza di trattazione in pubblica udienza, ovvero dal giudice che invita le parti a conciliarsi. In caso di raggiungimento dell'accordo, nel processo verbale redatto dal giudice vengono indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi. Il verbale costituisce titolo per la riscossione. La commissione tributaria, a seguito della conciliazione, dichiara la cessata materia del contendere.

5. La **conciliazione fuori udienza** presuppone la presentazione di una istanza/accordo sottoscritta congiuntamente dalle parti, per la definizione totale o parziale della lite. Se la data di trattazione è stata già fissata provvede la Commissione che, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dichiara, con sentenza, la cessata materia del contendere. Se l'accordo è parziale, la Commissione provvede per tale parte con ordinanza, procedendo alla ulteriore trattazione della causa. Nel caso l'udienza di trattazione non sia stata ancora fissata, provvede il presidente della sezione, con decreto.

6. Il perfezionamento dell'accordo conciliativo si realizza con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo o del processo verbale.

7. Il versamento delle somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata, va effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo o redazione del processo verbale. Gli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno diminuiti degli importi, eventualmente versati dal contribuente, a titolo di iscrizione provvisoria.

8. In caso di rateazione il contribuente potrà optare per il versamento di massimo otto rate trimestrali, elevate a sedici, per importi maggiori di cinquantamila euro.

9. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% e del 50% del minimo previsto dalla legge, a seconda che la conciliazione si perfeziona in primo o in secondo grado del giudizio.

10. Nella conciliazione giudiziale, le spese di giudizio restano compensate, rimanendo a carico delle parti che le hanno sostenute.

CAPO VI - RAVVEDIMENTI ED ESIMENTI

Art. 33 - Oggetto e cause ostative

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi.

2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 34 - Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del dovuto o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione. Se il pagamento viene eseguito fino a 14 gg dalla commissione dell'infrazione viene applicata la sanzione dello 0,1% del decimo del minimo, al giorno, per ogni giorno di ritardo (ravvedimento breve);

0 b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del dovuto, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore (ravvedimento intermedio);

1 c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del dovuto, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lungo);

2 d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni

3 e) ad un settimo del minimo a condizione che il versamento sia seguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o errore;

4 f) ad un sesto del minimo se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero se non è prevista la dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lunghissimo).

5

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del dovuto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, vigente nei singoli periodi di imposta.

3 E' consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 1. Nel caso in cui il tributo dovuto sia versato in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo del tributo frazionato in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Art. 35 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

CAPO VII – AUTOTUTELA

Art. 36 - Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

3. Costituiscono ipotesi esplicative ma non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio;
- la notifica oltre il termine decadenziale, previsto per legge degli atti tributari.

4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:

- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 37 - Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO VIII – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 38 – Regole generali per la riscossione

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi e/o entrate può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r. d. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997;

b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione.

1

2. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione spontanea e coattiva dei tributi comunali avviene secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale.

3. Le attività di riscossione relative agli atti di accertamento, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata tributaria sono potenziate mediante le disposizioni dettate dall'art.1, comma 792, Legge 160/2019 (c.d. accertamento esecutivo).

Art. 39 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 40 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;

b) improcedibilità per limiti d'importo;

c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;

d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;

e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;

f) limite di importi che comportano l'antieconomicità della procedura.

2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

2

CAPO IX – DILAZIONE – RIMBORSO, ACCOLLO E COMPENSAZIONE

Art. 41 – Dilazione dei debiti non assolti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

- a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00;
- a b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 36:
 - b – da 100,01 a 3.000,00 euro: fino a otto rate mensili;
 - c – da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - d – oltre euro 6.000,01: fino a trentasei rate mensili;
- e
- f c) In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.
- g d) Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000 euro, il contribuente deve presentare apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.
- h e) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base dell'istruttoria sulla situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente, a cura del responsabile del procedimento.
- i f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma.
- j g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- k

2. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore e sulla base dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento.

3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura stabilita dal successivo art. 48.

4. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini della singola rata comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

5. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.

Art. 42 – Definizione e versamenti

1. La dilazione di pagamento sui tributi e/o entrate può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.

2. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva.

3. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

4. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari.

6. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

7. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.

Art. 43 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 26 del d.lgs. 46/1999 e nell'art. 19 del D.P.R. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate-riscossione, deve essere presentata al medesimo Agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Art. 44 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede entro centottanta giorni dall'istanza.

2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse imposte. In mancanza, si applica la soglia di dieci euro.

Art. 45 - Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 46 - Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del dovuto, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versati sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è applicabile tra tributi comunali diversi.

Art. 47 - Baratto amministrativo

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può autorizzare e stabilire, a recepimento dell'art. 24 della legge n. 133/2014, i criteri, nonché le condizioni, per la realizzazione di interventi

su progetti presentati dai singoli cittadini individuati in relazione al territorio da riqualificare e alla capacità reddituale del richiedente. L'istituto sarà oggetto di specifica regolamentazione.

Art. 48 - Interessi

1. La misura annua degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura di tre punti percentuali, con maturazione giorno per giorno.

2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 49 - Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, formalmente dichiarati, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dei contribuenti.

2. Con deliberazione della Giunta comunale possono, altresì, essere differiti i termini ordinari di versamento dei tributi comunali, in considerazione di riconosciute obiettive difficoltà operative e gestionali del competente ufficio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Norme di rinvio - Efficacia

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

2. È tacitamente abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020.

COMUNE DI CASTELLANA GROTTI
Città metropolitana di Bari

VERBALE N. 43 del 07/09/2020

In data 07/09/2020 si è riunito il Collegio dei Revisori, sono presenti Cosimo Palmisano, Angelo Tagarelli, Francesco Forleo;

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - APPROVAZIONE.

PREMESSO che l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Preso atto che i seguenti interventi legislativi hanno modificato in maniera significativa la disciplina inerente i tributi locali:

l'articolo 1, commi 784-815, della L. n. 160/2019, il quale ha operato la riforma della riscossione locale per consentire una più efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti locali, introducendo, all'art. 1, comma 792, il c.d. accertamento esecutivo;

l'articolo 37, comma 1-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. in L. n. 157/2019) con il quale è stato stabilito che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa tra lo 0,1 per cento ed il 3 per cento;

l'art. 4-decies del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. Decreto Crescita, conv. in L. n. 58/2019) il quale introduce, con l'art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/1997, il ravvedimento parziale per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, riapprovato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 11 aprile 2007;

Rilevato che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale";

Verificato che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Evidenziato che:

l'attività accertativa nonché la riscossione coattiva delle entrate tributarie trova specifica disciplina nei singoli regolamenti di ciascun tributo ma che, tuttavia, si ritiene opportuno precisare nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie l'applicabilità delle disposizioni sull'accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 L. 160/2019, anche ai rapporti pendenti al 1° gennaio 2020, in base alle norme che regolano ciascuna entrata tributaria;

alla luce della nuova emergenza economica legata a quella sanitaria da COVID 19, l'Ente ritiene opportuno rivedere l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione da euro 300,00 a euro 100,00;

E

COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Protocollo N. 0013019/2020 del 08/09/2020

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Citta metropolitana di Bari

e, ritiene di modificare la misura annua del tasso di interesse da applicare sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi;

al fine di incentivare e agevolare la correzione delle inadempienze tributarie dei contribuenti, ritiene utile consentire il ravvedimento con versamenti frazionati, purché nel rispetto dei tempi prescritti in materia di ravvedimento;

Considerato, conseguentemente, che si rende opportuno, modificare ed integrare il citato Regolamento al fine di adeguare la disciplina delle entrate tributarie comunali alle predette novelle legislative in materia di nuovo accertamento esecutivo nonché di modificare la misura del tasso d'interesse sulle somme a credito e a debito dei contribuenti ed introdurre l'istituto del ravvedimento operoso parziale con riferimento ai tributi comunali;

Visto il parere preventivo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile della Responsabile del settore Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, (art. 49, c. 1 e 147 bis del d.Lgs. 267/2000)

Visti:

- il vigente d.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

L'organo Di Revisione Esprime Parere Favorevole.

Letto sottoscritto.

Cosimo Palmisano

Angelo Tagarelli

Francesco Forleo

